



COMUNE DI CUGGIONO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

ORDINANZA N. 24

Data: 25/09/2023

AREA POLIZIA LOCALE

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Assunta il giorno VENTICINQUE del mese di SETTEMBRE dell'anno DUEMILAVENTITRE da
MUNARO ALFONSO MICHELE AREA POLIZIA LOCALE\RESP. AREA POLIZIA LOCALE AREA
POLIZIA LOCALE

Oggetto:

CHIUSURA AL TRAFFICO DELLA VIA MARINONI NEL GIORNO GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE
2023 PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DELLA COPERTURA DELLA BASILICA
PARROCCHIALE



COMUNE DI CUGGIONO
(Città Metropolitana di Milano)
Corpo Polizia Locale

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

VISTA l'istanza del giorno 21.09.2023 di cui al prot. n.15106, presentata della ditta "Edil.Sca. srl" di Bernate Ticino (Mi) per conto dalla Parrocchia San Giorgio Martire, di Cuggiono, nella persona del Parroco, con la quale si chiede di adottare un provvedimento di chiusura temporanea della circolazione stradale lungo la via Marinoni per esecuzione di urgenti lavori di sistemazione-manutenzione della copertura della Basilica parrocchiale, secondo le necessità dei cantieri che saranno posti in opera da parte della stessa dell'Impresa "Edil.Sca. Srl" di Bernate Ticino, impresa esecutrice degli interventi manutentivi in parola;

ATTESO che occorre che sia garantita la sicurezza delle persone e delle cose, nonché che sia consentita la realizzazione dell'intervento tecnico in oggetto, arrecando il minor disagio alla circolazione veicolare e pedonale, e che pertanto si rende necessario introdurre limitazioni alla circolazione stradale mediante la chiusura al traffico veicolare della predetta via Marinoni come individuato da apposita segnaletica stradale temporanea di cantiere;

VISTO il combinato disposto dagli articoli 7 comma. 1 lett a) e 6 comma 4 lett. b) ed f) del D.L.gs 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada - ed il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

VISTO il Decreto Ministeriale 10 Luglio 2002 ovvero il "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo delle zone interessate dai lavori";

ACQUISITO il parere favorevole della G.C.;

ORDINA

dalle ore 07,00 di giovedì 28.09.2023 alle ore 19,00 dello stesso giorno e comunque fino alla verificata agibilità dei tratti di strada interessati dai lavori in premessa:

- **in via Marinoni**, l'istituzione della chiusura al traffico veicolare del predetto tratto stradale, ovvero l'interdizione al transito veicolare lungo tutta la suddetta via, come verrà disposto da apposita segnaletica stradale verticale di cui alla Fig. II 46, art. 116, degli Allegati al D.P.R. 495/1992 nonché l'istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli, con esclusione di quelli al servizio dell'impresa esecutrice dei lavori.

Sarà garantito il passaggio di veicoli e pedoni e, laddove possibile, il transito ai residenti, nel rispetto delle condizioni di sicurezza e incolumità degli stessi, sotto cura e responsabilità dell'impresa esecutrice dei lavori.

L'impresa esecutrice dei lavori ovvero l'impresa "Edil.Sca. S.r.l.", con sede in Bernate Ticino (MI), dovrà avere cura di:

- disporre la segnaletica stradale temporanea, secondo le prescrizioni del D.lgs. 285/1992 e del D.P.R. 495/1992 e del disciplinare di cui al D.M. 10/07/2002, verificandone costantemente l'efficacia e l'efficienza;
- chiudere adeguatamente i cantieri con elementi di protezione e provvedere al loro segnalamento;
- come già sopra indicato, garantire il transito di veicoli e pedoni e, laddove possibile, il transito ai residenti, nel rispetto delle condizioni di sicurezza e incolumità degli stessi, provvedendo in tal senso a sorvegliare le aree di cantiere interessate dal suddetto transito-flussi pedonali mediante apposito proprio personale, se del caso mediante appositi movieri;
- in caso di necessità di prolungamento dei lavori, presentare relativa richiesta di proroga della presente ordinanza con congruo anticipo.

La segnaletica temporanea per la chiusura della strada dovrà essere installata in modo tale da non arrecare intralcio alla circolazione pedonale e veicolare e avvisare in modo efficace e con adeguato anticipo i residenti e le attività ivi allocate (almeno quarantotto ore prima dell'inizio dei lavori).

Per tutto ciò che non è esplicitamente elencato sopra, l'impresa esecutrice dei lavori ha l'obbligo di attenersi alle norme contenute nel C.d.S. e relativo Regolamento di esecuzione riguardanti i lavori in sede stradale (art. 30 e successivi), oltre che alle norme di cui al succitato D.M. del 10/07/2002.

Ogni responsabilità civile e penale derivante dall'esecuzione dei lavori oggetto della presente ordinanza è da intendersi ad esclusivo carico dell'impresa esecutrice dei lavori e del soggetto committente.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa all'impresa esecutrice dei lavori.

INFORMA

ai sensi dell'art. 37, comma 3 del C.d.S., che contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso da parte di chi ne abbia interesse, all'Ispettorato generale per la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti o al T.A.R. della Lombardia nel termine di sessanta giorni dalla notifica all'Albo Pretorio.

Gli utenti della strada contravventori alle prescrizioni stabilite dalla presente ordinanza saranno puniti ai sensi degli artt. 7, 146 c.2, 38 c.3 del C.d.S., mentre l'impresa esecutrice dei lavori e/o il soggetto committente degli stessi saranno puniti ai sensi dell'art. 21 del medesimo C.d.S.

Il Corpo di Polizia Locale e tutte le altre forze di Polizia sono incaricate all'esecuzione della presente ordinanza.

Dal Comando Polizia Locale, li, 25 settembre 2023

F.to digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e ss.mm.ii. da:

**Comandante della Polizia Locale
Dott. Alfonso Michele MUNARO**

- CORPO POLIZIA LOCALE -

P.zza XXV Aprile n. 3 – 20012 Cuggiono (MI) tel. 02/97241127-3281504093
comune.cuggiono@postecert.it – polizialocale@comune.cuggiono.mi.it
www.comune.cuggiono.mi.it